Rep. N. 805

# *CONTRATTO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. PER IL BIENNIO 2023-2024. CIG: ZD739F2DDC*

**TRA**

L'**A.S.P. Cordenonese "Virginia Fabbri Taliento"** (di seguito **ASP**), con sede legale in Cordenons Via Cervel 68, codice fiscale 80001590936, partita iva 00220010938, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante, dott.ssaValentina Battiston, nominata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 11.01.2022

**E**

Il Dottor **CONT ADRIANO**, residente a Trieste in via Roma 30, Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, codice fiscale CNTDRN61B07C758C,

**PREMESSO CHE**

- l' ASP, nell'attuazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro dalla disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo unico sulla sicurezza del lavoro in sostituzione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 626/1994) e s.m.i., ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente;
- la normativa vigente obbliga di avvalersi di un medico definito "competente" in possessodei titoli di cui agli art. 2 e 38 del D.lgs.81/2008;
- il Dottor CONT ADRIANO con propria mail del 02.10.2018 ha manifestato la propria volontà a proseguire il servizio di sorveglianza sanitaria e, in particolare, di medico competente di cui all'art. 39 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- al Dottor CONT ADRIANO, giusta Determinazione del Direttore Generale n. 6 del 29.01.2019, è stato affidato il servizio di cui sopra;

**tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

## Art.1 - Oggetto del contratto

Al Dottor Cont Adriano è affidato l'incarico di medico competente dell'ASP, con il compito di svolgere le funzioni previste dagli artt. 25 e 41 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. precisate dal presente contratto.

## Art. 2 - Obblighi del medico competente

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 41 delD.lgs. 81/2008, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà:

- in accertamenti sanitari preventivi, intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa

specifica;

- in accertamenti periodici per controllare la persistenza di uno stato di salute psico-fisica dei lavoratori compatibile con il mantenimento di tale condizione di idoneità.

Sono inoltre obblighi del medico competente:

a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione dellasalute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 80/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato con il datore di lavoro al momento della nomina;

d) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informa zioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

e) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 del citato decreto e - a richiesta dello stesso - rilasciargli copia della documentazione sanitaria;

f) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, inerenti la sicurezza aziendale, al datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dairischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai finidella attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

g) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi. La indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazionedei rischi;

h) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Inoltre, così come disposto dall'art. 41 del citato decreto, il medico competente è preposto allasorveglianza sanitaria e, più in dettaglio alle seguenti attività:

– visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

– visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita - di norma - una volta l'anno;

– visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

– visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

– visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio e predisposti su formato cartaceo o informatizzato.

Infine, nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e dell'attività di prevenzione secondaria, il Medico competente deve:

- contribuire alla rilevazione del disagio dal lavoro e alla diagnosi precoce dei disturbi e delle patologie stress lavoro-correlato;
- informare il Datore di Lavoro della situazione epidemiologica;
- partecipare alla riunione periodica della sicurezza;
- effettuare sopralluoghi sugli ambienti di lavoro;
- fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori;
- collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza;
- collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso;
- collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza;
- promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi volontari di promozione della salute;
- curare i collegamenti per cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza.

## Art. 3 - Obblighi dell'ASP

L'ASP per quanto di propria competenza, provvederà:

a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.lgs.81/2008,ed i suoi periodici aggiornamenti;

b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali che provvederà ad aggiornare tempestivamente;

c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art. 18, comma 2 del D.lgs.81/2008 (infortuni, malattie professionali, etc.);

d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici;

e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite per quanto di sua competenza;

f) ad assistere, con proprio personale, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;

g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio, nominando all'uopo il responsabile della tenuta dei dati;

h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo;

i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;

j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;

k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

## Art. 4 - Sede e modalità di svolgimento

L'incarico di medico competente si intende riferito alla sede dell'ASP, Via Cervel 68, Cordenons – PN.

Il medico competente svolgerà l'attività di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con l'ASP, comunque nel rispetto delle periodicità programmate ed inarmonia con la normativa vigente e con il D.lgs.81/2008.

Per le visite specialistiche e gli esami strumentali, non previsti all'art. 3 del presente contratto, il medico competente si può avvalere diprofessionisti ed Enti scelti di comune accordo con l'ASP.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e alla riservatezza relativamente alle

informazioni ricevute inerenti il suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

**Art. 5 Durata del contratto**

Il presente contratto avrà la durata di 2 (due) anni dalla data del suo perfezionamento, dal quale decorreranno altresì i suoi effetti.

**Art. 6 – Compenso e modalità di pagamento**

Per l'attività svolta dal medico competente nel biennio a valere dal perfezionamento del presente contratto sarà corrisposto ad emissione della fattura relativa secondo le tariffe riportate nella mail del 02.10.2018 riportata in premessa ed allegata al presente contratto.

In ottemperanza agli adempimenti fiscali previsti dalla vigente normativa nazionale (art. 6,comma 3, del D.M. n. 55/2013), i dati necessari alla fatturazione elettronica sono i seguenti:

- Denominazione Ente: A.S.P. Cordenonese "Virginia Fabbri Taliento"
- Codice Univoco Ufficio: UFI2N8
- C.F. 80001590936
- p.Iva 0220010938

La mancata indicazione di uno dei dati sopra indicati comporterà lo scarto da parte del Sistema di intercambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate e il conseguente mancato inoltro all'ASP.

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura.Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico bancario su conto corrente segnalato dal Dottor Cont Adriano.

**Art. 7 - Risoluzione e recesso**

Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto almeno 90 giorni prima della data fissata per lasciare l'incarico inviando apposita comunicazione all'indirizzo Pec: aspcordenonese@pec.it

**Art.8 - Trattamento dei dati**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali della Dott. Cont Adriano saranno trattati dall'ASP nel rispetto della normativa, sia europea sia nazionale, sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza, per i soli adempimenti richiesti dalla legge o inerenti il rapporto di lavoro e la sua gestione.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016 e del D.Lgs. 196/2003, il Dott. Cont Adriano si impegna, nellosvolgimento delle proprie mansioni presso l'ASP, a trattare i dati personali e particolari del personale nel rispetto

della normativa, sia europea sia nazionale, sulla protezione dei dati personali e in conformità agli obblighi di riservatezza e di sicurezza.

Cordenons, 8/2/2023

Il Medico Competente

Dott. Cont Adriano

Cont Adriano

Il Direttore Generale

Dott.ssa Battiston Valentina

**Dott.Adriano Cont**
Via Roma, 30 - 34132 TRIESTE
C.F. CNT DRN 61B07 C758C
P. IVA 00862340320 - SDI M5UXCR1